

BGer 9C_804/2013 vom 27. Januar 2014

Bundesgericht, 2014-01-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_804_2013

FR: TF 9C_804/2013 du 27 janvier 2014

IT: TF 9C_804/2013 del 27 gennaio 2014

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288 in fine), la parte che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).

E. 2.1

Nei considerandi dell'impugnata pronuncia l'istanza precedente ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGa ; art. 88a e 88bis OAI ; DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti; sui termini temporali di confronto v. pure DTF 133 V 108). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 2.2

Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398). In una procedura di revisione rappresenta ugualmente una questione di fatto il tema di sapere se (e quando) lo stato di salute e la (in) capacità lavorativa si siano modificati in maniera determinante in un dato periodo (cfr., fra le tante, sentenza 9C_400/2011 del 23 marzo 2012 consid. 2.2 con riferimenti).

E. 3.1

Aderendo alla valutazione del Servizio Y. _____, il primo giudice ha accertato che la problematica cervicale sarebbe da considerare nuova e non potrebbe dunque essere presa in considerazione nell'ambito della presente procedura poiché esulerebbe dall'oggetto della lite

delimitato temporalmente dalla decisione amministrativa del 27 novembre 2012. Da questo ne deriva la trasmissione degli atti all'UAI per le sue incombenze. Egli ha osservato come tutta la refertazione relativa a questi disturbi sia infatti posteriore e come essi possano di conseguenza essere fatti risalire al più presto al momento in cui sono stati attestati per la prima volta, vale a dire il 20 febbraio 2013 (rapporto di tale data del dott. C._____). Per contro mancherebbero certificati anteriori attestanti un peggioramento rispetto a quanto accertato dalla perizia del Servizio Y._____, almeno fino alla data della decisione del 27 novembre 2012. A ciò si aggiunge che i certificati prodotti in sede giudiziaria cantonale nemmeno si pronuncerebbero sulle conseguenze invalidanti dei disturbi cervicali. Disturbi che in ogni caso né l'esperto neurologo (dott. E._____) né quello reumatologo (dott. B._____) avrebbero riscontrato clinicamente in occasione delle loro consultazioni. Tenuto conto della capacità lavorativa residua (40% nell'attività abituale e 50% in attività sostitutive) dal 1° giugno 2012, il primo giudice ha riconosciuto all'assicurato un grado di invalidità oscillante tra il 60 e il 65%, insufficiente al mantenimento di una rendita intera.

E. 3.2

Il ricorrente censura sostanzialmente l'accertamento del grado di (in) capacità lavorativa residua dal 1° giugno 2012. Contesta in particolare il mancato riconoscimento, ai fini del giudizio, della problematica cervicale la quale sarebbe esistita prima della decisione amministrativa, per quanto attestato dal suo medico curante il 19 aprile 2013, e avrebbe determinato una invalidità piena. In questo modo, però, l'insorgente non allega né tanto meno spiega (art. 42 cpv. 2 LTF) in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe qualificatamente inesatto, ovvero insostenibile. Le censure ricorsuali si esauriscono infatti in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica appellatoria. In questa misura, il ricorso si rivela sostanzialmente inammissibile.

E. 3.3

In ogni caso, non si vede in che misura l'autorità giudiziaria di primo grado avrebbe constatato i fatti in modo arbitrario per avere in sostanza escluso che la problematica cervicale, oltretutto nemmeno chiaramente documentata in passato, possa avere contribuito ad aggravare la situazione invalidante fino al momento decisivo - per il potere di esame della Corte giudicante (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - del provvedimento amministrativo. Per i motivi indicati dal Tribunale cantonale, nessuna attestazione agli atti è in grado di suffragare la tesi ricorsuale e tanto meno di rendere arbitrario l'accertamento giudiziario. Nemmeno la dichiarazione del curante, dott. G._____, del 19 aprile 2013, invocata con il ricorso, è suscettibile di mettere qualificatamente in discussione questo apprezzamento. Il fatto di avere certificato, per il passato, l'esistenza di disturbi a livello cervicale con irradiazione all'arto superiore destro che andrebbero messi in relazione con un infortunio del 2011, non stravolge necessariamente la conclusione del primo giudice. Non fosse altro perché neppure detta dichiarazione si esprime minimamente su eventuali conseguenze invalidanti, prima della decisione del 27 novembre 2012, di tali disturbi. Disturbi che oltretutto, lo si ripete, nemmeno erano stati rilevati dagli esperti incaricati dal Servizio Y._____ non molto tempo prima (nel mese di agosto 2012).

E. 4

Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all' art. 109 LTF siccome manifestamente infondato. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.